



**COMUNE DI COMO**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
DI CUI ALL' ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12**

COPIA CONFORME

dell'allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  
N. 59 del 06.11.08  
composto da n. 07 pagine



SEGRETARIO GENERALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 6 novembre 2008.

## **ART. 1 - FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Como, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12., dell'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché in applicazione dei criteri di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. VIII/007977 del 6 agosto 2008 e VIII/008139 del 1 ottobre 2008.

## **ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

E' istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio del Comune di Como, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché in merito agli argomenti di cui al successivo articolo 3.

## **ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 dei D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia paesaggistica;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 dei D. Lgs. 42/2004; applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002;

## **ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da 7 componenti esterni, scelti a seguito di pubblicazione di apposito avviso di selezione.
2. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'area pianificazione e valorizzazione del territorio, o suo delegato. Possono, altresì, essere invitati a partecipare i dirigenti e i funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie oggetto di parere da parte della Commissione.

## **ART. 5 – REQUISITI E INCOMPATIBILITA'**

1. In relazione alle specifiche finalità della Commissione di che trattasi, possono essere nominati, in qualità di esperti:
  - coloro che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

2. I componenti devono avere altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

3. I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia o di Commissioni comunali competenti in materia di processi di trasformazione del territorio comunale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

#### **ART. 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è nominata con atto costitutivo della Giunta Comunale, sulla base della proposta formulata da una Commissione Tecnica costituita con provvedimento del Direttore Generale, al fine di valutare le candidature presentate e composta da n.3 componenti, da scegliersi all'interno della struttura organizzativa comunale.

2. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vice Presidente.

3. Nella selezione dei componenti, compatibilmente con le candidature presentate, dovrà essere privilegiata la presenza di differenti professionalità, con particolare riferimento a:

- esperti nella gestione del territorio e del paesaggio
- esperti in ingegneria e urbanistica
- esperti nella tutela dei beni architettonici e culturali
- esperti nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e naturale
- esperti in geologia
- esperti in scienze agronomiche e/o forestali

#### **ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente, per il tramite del Segretario di Commissione.

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica, posta ordinaria, telegramma, o telefax.

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente. Non può, in ogni caso, essere inferiore a tre giorni.

#### **ART. 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

2. La commissione esprime il parere di cui all'art. 3 del presente Regolamento, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti della Commissione, o nell'ipotesi in cui la Commissione non provveda a rendere il proprio parere nei termini di cui all' art. 11, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze della relazione tecnica effettuata dall' Ufficio competente, fatto salvo, laddove previsto, il parere vincolante della Soprintendenza.

3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 9 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente. A tal fine il direttore dell'Area pianificazione e valorizzazione del territorio nomina un segretario, che potrà essere sostituito, in caso di assenza, da altro personale individuato dal medesimo direttore d'area.

2. Il segretario cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.

3. Il segretario predispone ed invia la convocazione della commissione ai soggetti interessati; predispone, altresì, la documentazione da allegare all'ordine dei giorno e la pone a disposizione dei componenti.

4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto in forma succinta apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

#### **ART. 10 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi, finalizzata all'adozione e approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

#### **ART. 11 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, da tenersi, in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni.

2. La Commissione, in ogni caso, è tenuta ad esprimere il proprio parere come segue:

- in merito alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, dovrà essere garantito il rispetto dei termini di cui all'art. 38 della L.R. 12/08;

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, dovrà essere garantito il rispetto dei termini fissati dall'art. 146 del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

3. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.

4. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

5. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti e loro consulenti, per l'illustrazione degli elaborati.

6. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, può delegare al responsabile del Procedimento la verifica dell'effettuazione di tale adeguamento.

6. I pareri della Commissione sono comunicati, su richiesta dei medesimi, al soggetto attuatore dell'intervento e al Progettista.

#### **ART. 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per una durata di anni tre e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.

2. I componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione del precedente incarico.

4. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a dodici sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo in via preferenziale dall'elenco dei candidati che abbiano partecipato alla selezione pubblica di cui all'art. 4, comma 1. I nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

#### **ART. 13 - INDENNITA'**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, dei D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

\*\*\*\*

